



CORTE D'APPELLO DI MILANO	
12 AGO. 2000	
PROT N 5227	OPD/2000

Ministero della Giustizia

CIRCOLARE Prot. n. 2/2000

Roma, 2. 8. 2000

Ai Sigg. Presidenti delle
Corti di Appello
LORO SEDI

e, p.c.

Al Consiglio Superiore della Magistratura

Piazza Indipendenza
ROMA

Oggetto: registri civili e statistiche giudiziarie. Note di iscrizione a ruolo.

1. Nell'ambito della più ampia collaborazione tra questo Ministero ed il Consiglio Superiore della Magistratura, finalizzata anche ad una corretta individuazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari e di quello dei magistrati, così come già evidenziato nella circolare del 22.12.1999, si colloca l'iniziativa volta all'istituzione di un unico modello unico di nota di iscrizione a ruolo, o nota di accompagnamento, valido per tutto il territorio nazionale.

Si è, infatti, evidenziata la necessità di standardizzare le modalità di iscrizione nei ruoli civili e, conseguentemente, razionalizzare la rilevazione statistica di alcuni dati relativi ai procedimenti civili, al fine di renderli uniformi e comparabili fra loro: cosicchè, d'intesa con un gruppo di studio nominato dal C.S.M., è stato realizzato un modello unico della nota di iscrizione a ruolo.

L'utilizzo del modello di nota di iscrizione si fonda sulla collaborazione degli avvocati, chiamati a selezionare e indicare espressamente anche l'oggetto della controversia allorché si richiede l'iscrizione a ruolo. A tal fine la bozza del nuovo documento è stata preventivamente sottoposta al Consiglio Nazionale Forense che, a seguito di incontri del Presidente, e di avvocati da questi delegati, con la delegazione del C.S.M. e del Ministero, ha formalmente espresso giudizi di apprezzamento per l'iniziativa e di condivisione dei contenuti conclusivi, che hanno tenuto conto dei suggerimenti formulati dall'Avvocatura stessa.

In particolare, a seguito delle osservazioni dell'Avvocatura sono state redatte differenti note di iscrizione relative ai singoli ruoli, sia per il primo grado che per il giudizio di appello. Ciò al fine di agevolare l'attività di tutti gli operatori, a partire dagli avvocati, che dovranno espressamente indicare gli oggetti delle controversie scegliendoli tra quelli indicati nell'elenco allegato al singolo modello.

2. Si trasmette, quindi, copia di tutte le note di iscrizione a ruolo, o di accompagnamento, con le istruzioni relative. Tali documenti saranno quanto prima forniti anche su supporto informatico, così da agevolare le attività di compilazione e di utilizzo dei medesimi.

Per una maggiore e più immediata fruizione dei modelli, si provvederà a renderli disponibili anche sul sito Internet del Ministero della giustizia.

3. Sul piano operativo, ogni procedimento di cui si chiede l'iscrizione a ruolo dovrà essere accompagnato dalla relativa nota compilata con tutti i dati richiesti, ivi compreso l'oggetto, e in caso di pluralità di parti utilizzando gli intercalari A/B che costituiranno il presupposto per i successivi adempimenti di cancelleria.

In caso di omessa indicazione dell'oggetto o di indicazione palesemente erronea dello stesso, sarà cura dell'ufficio giudiziario interessato provvedere alla corretta registrazione riportando la variazione sulla nota.

4. Come già rappresentato nella richiamata circolare del 22.12.1999, e per conseguire le finalità sopra indicate, si è proceduto, sempre d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, a individuare gli "eventi" fondamentali dell'iter processuale civile, predisponendo un elenco che risponde, come per gli oggetti, a esigenze di standardizzazione a uniformità. La cancelleria procederà pertanto ad annotare quanto avvenuto in udienza nei relativi registri civili mediante l'utilizzo dell'allegata tabella contenente l'elenco degli "oggetti", anch'esso già approvato dal C.S.M. con delibera del 22.12.1999.

5. Le note di iscrizione a ruolo trasmesse, come del pari l'elenco degli eventi, saranno utilizzate a partire dall'1.10.2000; peraltro, il 4° trimestre dell'anno in corso sarà opportunamente osservato come periodo di sperimentazione delle nuove metodologie di lavoro.

Gli uffici informatizzati sono pregati di porre la massima attenzione anche agli aspetti di dettaglio, attesa l'importanza, ai fini statistici, di una rilevazione di dati corretta ed uniforme.

Si evidenzia, a questo proposito, che il puntuale rispetto delle indicazioni contenute nella presente consentirà di formare una base informativa stabile ed attuale, che ridurrà l'onere della elaborazione statistica periodica e il numero delle richieste che giungeranno agli uffici.

1- IL DIRETTORE GENERALE
degli AFFARI CIVILI
F. HINNA DANESI

F. Hinna Danesi

IL DIRETTORE GENERALE
dell'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
F. IPPOLITO

F. Ippolito

IL DIRETTORE
del V. R. S.I.A.
F. ROLLAR

F. Rollar

Allegato alla circolare n. 2 del 2 agosto 2000

ISTRUZIONI E CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA DEGLI OGGETTI:

a) Oggetti ritenuti inidonei

Per la redazione della tabella sono stati eliminati quegli oggetti del tutto inidonei a soddisfare le esigenze di specificità: "opposizione a decreto ingiuntivo - fatti illeciti - responsabilità extracontrattuale - risarcimento danni - appello - società - Pubblica amministrazione - contratto in genere - diritto industriale - famiglia - minori - provvedimenti cautelari - riti speciali - procedimenti camerale - volontaria giurisdizione" etc..

Sono tutte voci inaffidabili, cui fare ricorso solo in via residuale e per esigenze di completezza:

- perché non individuano la tipologia di contenzioso effettivo;
- perché implicano valutazioni giuridiche spesso di non facile ed univoca soluzione (es.: rito speciale, procedimento camerale e di volontaria giurisdizione);
- perché generano dubbi applicativi (es.: una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da una società per azioni, avverso il decreto ingiuntivo per pagamento di corrispettivo del contratto di appalto, rientra tra i giudizi di opposizione, tra quelli di appalto ovvero tra quelli relativi a controversie di cui è parte una società per azioni?).

L'informazione, comunque, può essere necessaria ai fini della distribuzione automatica dei carichi di lavoro (molti uffici hanno infatti sezioni specializzate che trattano le opposizioni a decreto ingiuntivo che prescindono quindi dalla materia trattata e che seguono un iter processuale particolare), o per differenziare una medesima pratica presente nello stesso ufficio in due stati diversi (ad es. un ricorso per sequestro e il reclamo avverso il provvedimento che ha oggetto identico). Per questa ragione tale dato viene recuperato sulla prima pagina della nota dove viene indicato il tipo di atto introduttivo..

Inoltre non sono state inserite in tabella le seguenti voci: annullamento, nullità, risoluzione, simulazione, preliminare, novazione, etc.. perché non consentono di individuare immediatamente l'oggetto sostanziale della controversia. Pertanto, in relazione ad una causa di risoluzione di compravendita mobiliare, dovrà adoperarsi la sottovoce "Vendita di cose mobili". Ciò sul presupposto che spesso la dinamica processuale si sviluppa sull'accertamento della disciplina del rapporto sostanziale; è comunque sempre utile rilevare l'entità statistica del contenzioso complessivamente determinato da uno specifico "affare".

Infine la tabella in esame non deve essere completa di tutte le voci e sottovoci possibili, perché deve poter essere utilizzata anche dall'operatore che non si avvalga di supporti informatici (di cui peraltro è ancora privo la maggioranza degli uffici giudiziari italiani); pertanto devono essere eliminate quelle voci che non assumono alcuna rilevanza statistica sia per l'aspetto qualitativo che quantitativo.

b) Oggetti selezionati

Per l'allestimento della tabella, sono stati dunque selezionati quegli oggetti dei procedimenti civili:

- che hanno una rilevanza numerica statisticamente apprezzabile;
- che presentano una specialità del rito (ad es.: "Comodato di immobile urbano");

- che devono essere decisi dal Tribunale in composizione collegiale (ex art. 50 bis c.p.c., con l'avvertenza che la relativa annotazione è solo indicativa, ed è sempre necessaria - in proposito - una specifica valutazione da parte del giudice);
- che presentano una particolare complessità della materia, da tener conto nella valutazione della produttività del magistrato (ad es.: "Opposizione dei creditori alla fusione delle società");
- che hanno un notevole interesse sociale (ad. es.: "regime patrimoniale della famiglia di fatto", "Atti discriminatori" ai danni dello straniero);
- che individuano immediatamente l'oggetto sostanziale del procedimento;
- che consentono in ogni caso all'operatore di iscrivere la causa a ruolo, previa individuazione di un oggetto aderente alla fattispecie concreta.

c) Individuazione degli oggetti all'atto dell'iscrizione nel Ruolo Generale

La tabella degli oggetti deve individuare i procedimenti civili al momento della iscrizione in un Ruolo Generale.

Ciò comporta che si deve avere riguardo all'oggetto dell'atto di citazione o del ricorso e non a quello eventualmente introdotto nel giudizio con la comparsa di risposta o con le memorie difensive del resistente.

Non rilevano, inoltre (in questa sede) tutti i procedimenti incidentali, che si innestano in un altro procedimento principale e non richiedono quindi l'iscrizione (e l'attribuzione di un numero di R.G.) in uno dei registri in dotazione degli Uffici giudiziari: è rilevante, ad esempio, il procedimento cautelare *ante causam* e non quello in corso di causa.

Si precisa che sono stati accorpati quegli oggetti:

- che hanno uno stesso interesse statistico (es.: contratti bancari);
- che, in via di eccezione o di domanda riconvenzionale, si presentano spesso nel medesimo giudizio (ad. es.: "Spedizione - Trasporto");
- che possano ingenerare confusioni, ad es. la voce "Impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali" consente all'operatore di scegliere una voce univoca nelle numerose controversie originate da impugnazione di delibera che comporti spese condominiali, sebbene tante delibere condominiali potranno avere un diverso oggetto.

Tutti gli oggetti, individuati con i menzionati criteri, sono stati dunque inseriti nei rispettivi Ruoli Generali.

Anche questa operazione non è stata semplice.

Infatti vi è ancora incertezza circa la natura di molteplici procedimenti civili: in particolare, se taluni di questi debbano essere iscritti nel Ruolo Generale dei procedimenti contenziosi ovvero in quello dei procedimenti civili camerati o di volontaria giurisdizione.

Il merito della tabella in esame è dunque anche quello di aver operato scelte univoche e generali per tutti gli uffici giudiziari, in modo tale che le rilevazioni statistiche siano davvero omogenee ed attendibili; altrimenti, se (ad esempio) un ufficio giudiziario ritenesse che il procedimento di liquidazione degli onorari degli avvocati debba essere iscritto nel Ruolo contenzioso ed un altro ufficio in quello dei procedimenti camerati e di volontaria giurisdizione, si avrebbero dati comparati disomogenei sulle sopravvenienze dei procedimenti civili contenziosi e non contenziosi.

L'AVVOCATO SCEGLIE L'OGGETTO

Il nuovo sistema di archiviazione e rilevazione dei dati statistici non potrà funzionare senza la preziosa collaborazione del Foro.

La scelta dell'oggetto del procedimento civile deve essere compiuta dall'avvocato al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. Sono state predisposte note di iscrizione a ruolo, per

ciascun Ruolo Generale nelle quali sono stati indicati tutti gli oggetti della tabella, tra i quali l'Avvocato potrà individuare quello relativo alla propria controversia. Infatti l'art. 71 Disp. Att. del c.p.c. dispone che la nota d'iscrizione della causa nel Ruolo Generale deve contenere (tra l'altro) "l'indicazione... dell'oggetto della domanda".

La tabella della tipologia degli oggetti, in definitiva, specifica quest'obbligo, già posto a carico dell'avvocato dalla norma citata, con l'avvertenza che, comunque, l'avvocato dovrà indicare un solo oggetto.

L'avvocato, quindi, per individuare correttamente l'oggetto del procedimento, valuterà preliminarmente in quale Ruolo Generale lo stesso dovrà essere iscritto; poi individuerà l'oggetto più aderente alla fattispecie concreta.

Nell'ipotesi di pluralità di domande, deve indicare l'oggetto della causa principale, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 40 c.p.c..

Se nell'atto sono state invocate più norme giuridiche, l'avvocato dovrà, di regola, indicare l'oggetto ancorato a quelle speciali. Se, ad es., viene dedotta la responsabilità degli stessi soggetti ex artt. 2043 e 2048. c.c., sembra più corretto indicare nell'oggetto la "Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri".

La tabella è un "sistema chiuso"

Non sono ammessi oggetti non indicati in tabella, perché l'avvocato troverà sempre una voce che consenta di individuare l'oggetto del procedimento.

In primo luogo deve essere ricercata la materia (es.: "Fallimento e procedure concorsuali"), o la grande voce (ad es.: "sequestro"); sono poi previsti molteplici istituti determinati ed, infine, è sempre indicata, per ciascuna materia, ed in ogni Ruolo, una "voce contenitore": "altri istituti" o "altre ipotesi". Tuttavia, anche in quest'ultimo caso il procedimento viene comunque registrato nella sua *sedes materiae* (es.: "Altri istituti di diritto societario").

Se, ciò nonostante, la fattispecie concreta non si attaglia ad alcuna materia, nel Ruolo Generale Contenzioso è prevista anche quella denominata "Altri istituti e leggi speciali", che consente di completare sempre la nota di iscrizione a ruolo. Ovviamente questa voce sarà adottata correttamente solo dopo attenta verifica che davvero non esista un oggetto più specifico.

TABELLA EVENTI

La tabella degli eventi riguarda tutti gli eventi più significativi del processo che devono essere annotati obbligatoriamente

Nei registri cartacei, gli eventi indicati nella tabella in esame devono essere annotati dal giudice nel ruolo di udienza.

Successivamente devono essere trascritti nel ruolo del giudice. Potrebbe suggerirsi anche in questo caso un modulo già predisposto con l'indicazione di tutti gli eventi della tabella.

Il vantaggio è potere in un attimo comprendere quale sia la "storia" di ciascun processo: gli eventi salienti e lo stato del processo nonché il luogo in cui materialmente si trovi il fascicolo.

Roma, 7.12.1999

TABELLA ALFABETICA DEGLI EVENTI

Assunzione alla sezione – art. 168 bis c.p.c.
 Assunzione dei termini ex art. 183 c.5 c.p.c.
 Cancellazione della causa dal ruolo
 Conciliazione
 Consulente tecnico di ufficio (giuramento del)
 Consulente tecnico di ufficio (nomina del)
 Contumacia (dichiarazione di)
 Convalida di sfratto
 Correzione di errore materiale
 Curatore provvisorio (nomina / revoca)
 Decisione a seguito di discussione orale con lettura dispositivo e motivazione in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
 Designazione del giudice istruttore – art. 168 bis c.p.c.
 Differimento dell'udienza per chiamata del terzo – art. 269 c.p.c.
 Dispositivo in udienza (lettura del)
 Esame dell'interdicendo e dell'inabilitando
 Esperimenti giudiziari
 Estinzione del processo
 Fissazione dell'udienza ex art. 168 bis c.4 e c.5 c.p.c.
 Giuramento decisorio (deferimento del)
 Giuramento suppletorio (deferimento del)
 Interrogatorio formale (ammissione dello)
 Interrogatorio formale (assunzione dello)
 Interrogatorio libero delle parti
 Interruzione del processo
 Iscrizione a ruolo – art. 168 c.p.c.
 Ispezione giudiziaria
 Istanza di verifica di scrittura privata
 Modifica del rito
 Omologazione di separazioni e divorzi
 Ordine di esibizione alla parte o al terzo
 Ordine di presentazione del conto
 Prova delegata (delega al giudice del luogo per assunzione)
 Prova testimoniale (ammissione della)
 Prove testimoniali (assunzione delle)
 Provvedimenti cautelari in corso di causa
 Provvedimenti ex art. 186 bis, ter, quater c.p.c.
 Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

Querela di falso (autorizzazione alla presentazione ex art. 222 c.p.c.)
Riassunzione del processo
Richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione
Rimessione al Presidente della sezione o del Tribunale o della Corte di Appello per riunione
Rimessione alla Corte Costituzionale
Rimessione alla Corte di Giustizia
Rimessione della causa al collegio ex art. 189 c.p.c.
Rimessione della causa sul ruolo istruttorio (ordinanza di)
Rinvio ex art. 180 c.p.c. per nullità citazione, integrazione del contraddittorio o altro
Rinvio ex art. 183 c.p.c.
Rinvio ex art. 184 c.p.c.
Rinvio per altri motivi
Rinvio per discussione orale ex art. 281 quinquies c.2 c.p.c.
Rinvio per mancata comparizione dell'appellante - art. 348 c.p.c.
Rinvio per mancata comparizione delle parti - art. 181 c.p.c., 309 c.p.c.
Rinvio per precisazione delle conclusioni
Rinvio udienza per prosecuzione incumbenti - art. 183 c.p.c.
Riserva (assunzione della causa in)
Riunione (ordinanza di)
Rogatoria internazionale
Sentenza (deposito della minuta della)
Sentenza (pubblicazione della)
Sentenza non definitiva (pubblicazione della)
Separazione delle cause ex art. 103 c.2 c.p.c.
Sospensione del processo
Sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.
Sospensione esecutorietà sentenza di primo grado
Sostituzione del giudice e/o della sezione
Termini di cui all'art. 184 c.p.c. (assegnazione dei)
Terzo interveniente (costituzione del)- art. 267 c.p.c.
Trasmissione alla sezione stralcio
Trattenimento della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.1 c.p.c.
Tutore provvisorio (nomina / revoca)
Udienza ex art. 180 c.p.c.

TABELLA SISTEMATICA DEGLI EVENTI

Iscrizione a ruolo – art. 168 c.p.c.
 Assegnazione alla sezione – art. 168 bis c.p.c.
 Designazione del giudice istruttore – art. 168 bis c.p.c.
 Fissazione dell'udienza ex art. 168 bis c.4 e c.5 c.p.c.
 Differimento dell'udienza per chiamata del terzo – art. 269 c.p.c.
 Costituzione del terzo interveniente – art. 267 c.p.c.
 Udienza ex art. 180 c.p.c.
 Rinvio per mancata comparizione delle parti - art. 181 c.p.c., 309 c.p.c.
 Rinvio per mancata comparizione dell'appellante – art. 348 c.p.c.
 Dichiarazione di contumacia
 Modifica del rito
 Nomina / Revoca curatore provvisorio
 Nomina / Revoca tutore provvisorio
 Rinvio ex art. 180 c.p.c. per nullità citazione, integrazione del contraddittorio o altro
 Rinvio ex art. 183 c.p.c.
 Interrogatorio libero delle parti
 Conciliazione
 Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
 Sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.
 Provvedimenti ex art. 186 bis, ter, quater c.p.c.
 Provvedimenti cautelari in corso di causa
 Sospensione esecutorietà sentenza di primo grado
 Rinvio udienza per prosecuzione incumbenti – art. 183 c.p.c.
 Assegnazione dei termini ex art. 183 c.5 c.p.c.
 Rinvio ex art. 184 c.p.c.
 Assegnazione dei termini di cui all'art. 184 c.p.c.
 Ammissione della prova testimoniale
 Ammissione dell'interrogatorio formale
 Nomina del consulente tecnico di ufficio
 Deferimento del giuramento decisivo
 Deferimento del giuramento suppletorio
 Ordine di esibizione alla parte o al terzo
 Richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione
 Istanza di verificazione di scrittura privata
 Autorizzazione alla presentazione della querela di falso ex art. 222 c.p.c.
 Ordine di presentazione del conto
 Ispezione giudiziaria
 Esperimenti giudiziari
 Assunzione delle prove testimoniali

Assunzione dell'interrogatorio formale
Giuramento del consulente tecnico di ufficio
Delega al giudice del luogo per assunzione di prova delegata
Rogatoria internazionale
Rinvio per altri motivi
Sostituzione del giudice e/o della sezione
Trasmissione alla sezione stralcio
Rimessione al Presidente della sezione o del Tribunale o della Corte di Appello per riunione
Ordinanza di riunione
Rimessione alla Corte di Giustizia
Rimessione alla Corte Costituzionale
Separazione delle cause ex art. 103 c.2 c.p.c.
Assunzione della causa in riserva
Cancellazione della causa dal ruolo
Interruzione del processo
Sospensione del processo
Estinzione del processo
Riassunzione del processo
Rinvio per precisazione delle conclusioni
Rimessione della causa al collegio ex art. 189 c.p.c.
Rinvio per discussione orale ex art. 281 quinquies c.2 c.p.c.
Decisione a seguito di discussione orale con lettura dispositivo e motivazione in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Trattenimento della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.1 c.p.c.
Ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio
Lettura del dispositivo in udienza
Deposito della minuta della sentenza
Pubblicazione della sentenza
Pubblicazione della sentenza non definitiva
Correzione di errore materiale
Omologazione di separazioni e divorzi
Esame dell'interdicendo e dell'inabilitando
Convalida di sfratto

NOTE DI ISCRIZIONE A RUOLO TRIBUNALE

- *Affari Civili non contenziosi da trattarsi in Camera di Consiglio*
- *Camera di Consiglio fallimento;*
- *Controversie Agrarie;*
- *Espropriazioni Immobiliari – Esecuzioni Civili;*
- *Lavoro – Previdenza – Assistenza Obbligatoria;*
- *Cause ordinarie*
- *Procedimenti speciali sommari*